



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2019

N.RF131

INFO FLASH

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 3

OGGETTO	VENDITE TRAMITE PIATTAFORME DIGITALI – LE RECENTI NOVITÀ
RIFERIMENTI	D.L. 34/2019, CONV. IN L. 58/2019; D.L. 135/2018, CONV. IN L. 12/2019
CIRCOLARE DEL	15/07/2019

Sintesi: si illustrano le recenti novità relative al settore del commercio elettronico previste dalla L. 12/2019 di conversione del D.L. 135/2018 e dal D.L. 34/2019 (conv. in L. 58/2019).

REGIME IVA DELLE CESSIONI DI APPARECCHI ELETTRONICI

DISPOSIZIONI NORMATIVE

L'art. 11-bis, commi da 11 a 15, del D.L. 135/2018, ha introdotto una **disciplina avente la finalità di contrastare fenomeni di elusione ed evasione IVA** nell'ambito di transazioni commerciali,

- effettuate tramite **piattaforme commerciali online**,
- di determinati beni elettronici (telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop).

Nella **vendita a distanza e cessione dei suddetti beni**,

- ➔ facilitata da **soggetti passivi** che mettono a **disposizione di terzi l'uso di un'interfaccia elettronica quale mercato virtuale**, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi,
- ➔ questi ultimi soggetti, nonostante l'intervento indiretto nella transazione:
 - sono considerati come **soggetti che hanno ricevuto e ceduto tali beni**,
 - con conseguente **applicazione** agli stessi del meccanismo **dell'inversione contabile**.



Destinatari: i soggetti che:

- **gestiscono piattaforme online** e che, oltre a vendere direttamente i suddetti beni
- **mettono a disposizione le proprie strutture**
 - per favorire la vendita di beni di altri soggetti,
 - dai quali ricevono una parte del ricavo derivante dalla transazione.

Reverse charge Iva

Si ricorda che il **D.L. 119/2018** ha disposto la **proroga al 30/06/2022 dell'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile Iva**.

La **proroga** riguarda le seguenti **categorie di beni/servizi** per le quali l'Italia ha fatto ricorso all'uso della **deroga**:

- ✓ cessioni di **telefoni cellulari, fatta eccezione per componenti e accessori**;
- ✓ cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali **microprocessori e unità centrali di elaborazione**, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale; da questa categoria vanno esclusi i computer quali beni completi e i loro accessori;
- ✓ cessioni di **console da gioco, tablet PC e laptop**;
- ✓ trasferimenti di quote di **emissioni di gas a effetto serra trasferibili**;
- ✓ trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata Dir. 2003/87/CE e di **certificati relativi al gas e all'energia elettrica**;
- ✓ cessioni di **gas e di energia elettrica** a un soggetto passivo-rivenditore.

Regime per le cessioni di telefoni cellulari, console da gioco, tablet, PC e laptop: si applica:

- **inversione contabile:** se effettuate nella fase distributiva che precede il commercio al dettaglio
- **ordinario:** nel caso di vendita effettuata nei confronti del "consumatore finale" (anche se soggetto passivo Iva).

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - Via G. A. Longhin n. 103 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 – Email: info@redazionefiscale.it



Nota: la disciplina dettata dalle disposizioni in esame riguardano cessioni facilitate da soggetti passivi che:

- mettono a disposizione di terzi l'uso di un'interfaccia elettronica
- quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi.



Nota: in ragione di quanto evidenziato, con riguardo al regime dell'inversione contabile, **tali soggetti:**

- **non essendo parte della transazione dei beni elettronici**, condizione questa che richiederebbe prima l'acquisizione e in seguito la cessione al consumatore finale,
- **sarebbero rimasti esclusi dall'inversione contabile.**

Di conseguenza, per effetto delle modifiche, i **soggetti** in questione vengono considerati:

- al fine della loro **attrazione** nel meccanismo **dell'inversione contabile**,
- **come soggetti** che hanno **ricevuto e successivamente ceduto tali beni**.

Nello specifico, viene previsto che:

- ➔ se un **soggetto passivo facilita le vendite a distanza** dei suddetti **apparecchi elettronici** importati da territori/paesi terzi, di **valore intrinseco non superiore a € 150**, ovvero **facilita le cessioni** dei medesimi beni da un soggetto passivo non stabilito nell'UE a una persona che non è soggetto passivo,
- ➔ **lo stesso soggetto passivo** che favorisce le vendite o le cessioni **si considera come avente ricevuto e ceduto detti beni**.



Nota: di fatto si stabilisce la **presunzione**, ai fini dell'applicazione delle disposizioni in commento, che:

- la persona che vende i beni tramite l'interfaccia elettronica: sia un soggetto passivo
- quella che acquista tali beni: non sia un soggetto passivo.

ADEMPIMENTI DEL SOGGETTO PASSIVO	
DOCUMENTI	<p>La documentazione delle vendite a distanza che il soggetto passivo ha l'onere di conservare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ deve essere sufficientemente dettagliata e messa a disposizione, in formato elettronico e su richiesta, delle amministrazioni fiscali degli Stati UE in cui dette cessioni sono imponibili, al fine di verificare la corretta contabilizzazione dell'IVA; ▪ deve essere conservata per un periodo di 10 anni a decorrere dal 31/12 dell'anno in cui l'operazione è stata effettuata.
NOMINA DI INTERMEDIARIO	<p>Il soggetto passivo che facilita le vendite a distanza:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ha l'obbligo di designare un intermediario che agisce in suo nome e per suo conto ▪ qualora risulti stabilito in un paese che non ha sottoscritto alcun accordo di assistenza reciproca con l'Italia.



Nota: si ricorda che il DPCM 27/02/2019 ha previsto per i soggetti che facilitano le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet e laptop, con l'uso di interfacce elettroniche, la proroga dei termini:

- per i versamenti IVA relativi ai primi tre mesi del 2019, da effettuare entro il 16/04/2019, al 16/05/2019, con la maggiorazione dello 0,40% mensile a titolo di interesse;
- per le comunicazioni dei dati relativi a cessioni/prestazioni di servizi verso e da soggetti esteri (c.d. esterometro) relative ai mesi di marzo e aprile, al 31/05/2019.

MODIFICHE DEL DECRETO CRESCITA

L'art. 13 del D.L. 34/2019 ha previsto quanto segue:

- le **disposizioni dell'art. 11-bis**, co. 11-15, del D.L. 135/2018, acquistano **efficacia** con decorrenza **dal 1/01/2021** (confermato anche in sede di conversione in legge);

- il **soggetto passivo** che ha **facilitato** tramite l'uso di un'interfaccia elettronica, quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le **vendite a distanza** di cui al citato art. 11-bis, nel **periodo compreso tra il 13/02/2019 e il 1/05/2019**,
 - **invia i dati** relativi a dette operazioni nel **mese di luglio 2019**,
 - secondo **modalità** determinate con **Prov. dell'Agenzia**.

La **legge di conversione del D.L. 34/2019** ha previsto che:

- ➔ il **soggetto passivo** che ha facilitato tramite l'uso di un'interfaccia elettronica, quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di cui al citato art. 11-bis, **nel periodo compreso tra il 13/02/2019 e il 1/05/2019**,
- ➔ **invia i dati** relativi a tali **operazioni** secondo **termini e modalità** da determinarsi con Prov. dell'Agenzia.



N.B.: per tali operazioni, quindi, è stata **eliminata** dal testo normativo originario la **disposizione** che richiedeva l'**invio dei dati nel mese di luglio 2019**.

VENDITA DI BENI TRAMITE PIATTAFORME DIGITALI

Il medesimo art. 13, del D.L. 34/2019, modificato in sede di conversione in legge, prevede quanto segue:

- ➔ Il **soggetto passivo** che **facilita**, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi,
- ➔ le **vendite a distanza di beni importati o quelle di beni all'interno dell'UE**
 - **deve trasmettere entro il mese successivo a ciascun trimestre**, secondo modalità e termini stabiliti con Prov. dell'Agenzia,
 - per ciascun fornitore i **seguenti dati**:

DATI DA INVIARE	
Denominazione o i dati anagrafici completi , residenza o domicilio, il codice identificativo fiscale ove esistente, indirizzo di posta elettronica.	
NEW	Nei dati da comunicare sono stati aggiunti quelli anagrafici completi e il codice identificativo fiscale se esistente (novità disposte in sede di conversione in legge del decreto).
Numero totale delle unità vendute in Italia	
Per le unità vendute in Italia, a scelta del soggetto passivo, l'ammontare totale dei prezzi di vendita o il prezzo medio di vendita	



Nota: dal testo originario è stata eliminata la disposizione che richiedeva l'effettuazione del **primo invio dei dati nel mese di luglio 2019**.

Il **soggetto passivo** è considerato **debitore d'imposta** per le vendite a distanza per le quali

- ha omesso, o ha trasmesso **in modo incompleto**, i suddetti dati, presenti sulla piattaforma,
- se non dimostra che **l'imposta è stata assolta dal fornitore**.